

REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2000 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2000

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 18827 tonnellate di granturco detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 18 827 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per

la rivendita sul mercato interno di 18 827 t di granturco da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 12 settembre 2000.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 10 ottobre 2000.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
 Adickesallee 40
 D-60322 Frankfurt am Main
 Fax (49-69) 15 64-793.

Articolo 3

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.